



COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0009824 del 30-04-2018  
In Partenza h. 17:32:47

Dest.: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA  
ASL AVELLINO DIPARTIMENTO PREVENZIONE  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ATRIPALDA  
IV SETTORE SERVIZIO AMBIENTE ATRIPALDA  
Ufficio Assessorato SDR/607

## IL SINDACO

### **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: BONIFICA COPERTURE IN ETERNIT VIA SAN GREGORIO (ALTEZZA P.L. KM. 2+ 371 ) PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.**

Vista la nota di servizio del Comando di Polizia Municipale del 24/04/2017 con la quale veniva segnalata la presenza di lastre ondulate contenenti amianto nei pressi linea ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant'Antonio (altezza passaggio a livello via San Gregorio km. 2+371 );

Vista la richiesta del IV Settore – Servizio Ambiente alla Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, in data 03.05.2017 prot. 10011, con la quale veniva invitata a voler provvedere con urgenza alla rimozione del materiale in MCA attivando tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia (D.M. 06/09/1994 ed il piano regionale amianto);

VISTA la nota del Servizio Sanitario Regionale Campano – A.S.L di Avellino Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sanità Pubblica prot. 9246 del 23.04.2018 nella quale si evince che, a seguito di sopralluogo effettuato altezza passaggio a livello via San Gregorio km. 2+371 nella proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, su segnalazione di un privato cittadino, sono state rilevate situazioni che possono creare inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

ATTESA che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che obblighi la proprietà ad una verifica tecnica sulle condizioni dei materiali ed a un successivo intervento di rimozioni delle lastre in eternit ;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica di tutte le coperture in cemento amianto ubicate nella proprietà Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Direzione territoriale Produzione – Unità Territoriale sud- est Salerno – via Mazzara 1 - Salerno che dovrà a sue cure e spese incaricare preventivamente Tecnici abilitati alla valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi di bonifica degli stessi, assegnando un termine massimo di 30gg per il completamento dei lavori;

CONSIDERATO che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il DM 6/9/94;

VISTO l'Art 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la l.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia;



VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

### ORDINA

Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Direzione territoriale Produzione – Unità Territoriale sud- est Salerno – via Mazzara 1- Salerno, relativamente alla proprietà alla via San Gregorio amianto nei pressi linea ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant'Antonio (altezza passaggio a livello via San Gregorio km. 2+371 )di:  
– **provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza:**

1. a proprie cure e spese all'affidamento di incarico a Tecnici specializzati ed abilitati affinché esprimano valutazioni sulla natura dei materiali e degli interventi di bonifica;

2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica di **tutte le coperture e i manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto con le modalità previste dalle normative vigenti;**

3. a comunicare a questo Comune il **piano di lavoro;**

4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2. , **apposita certificazione** comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei Tecnici abilitati, la bonifica di tutte le coperture e dei manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto;

– **consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;**

### DISPONE

– che l'ufficio di Polizia Municipale e la Servizio Sanitario Regionale Campano – A. .S.L di Avellino Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sanità Pubblica ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, una copia della quale verrà inviata, dopo la notifica,

a Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Direzione territoriale Produzione – Unità Territoriale sud- est Salerno – via Mazzara 1 Salerno- [rfi-dpr-dtp.na.use@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.na.use@pec.rfi.it);


– Servizio Sanitario Regionale Campano – A. .S.L di Avellino Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sanità Pubblica [pec. Direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it](mailto:pec.Direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it);

– Al Comando di Polizia Municipale di Atripalda;

Al IV Settore Servizio Ambiente di Atripalda;

– **che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;**


-**che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.**



**AVVERTE**

che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale Campano sezione di Salerno, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

**Dalla residenza Municipale li 26 aprile 2018**



**Il Sindaco**  
**Ing. Giuseppe Spagnuolo**

